

(N. 1790)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIMOGNARI, PARRINO, PITTELLA, VIGNOLA,
FERMARIELLO e LUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1982

Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato

ONOREVOLI SENATORI. — Notizie ormai di pubblico dominio devono farci ritenere fortemente perplessi di fronte alla vicenda dei giudizi di idoneità a professore associato, espressi dalla maggior parte delle commissioni.

I meccanismi di controllo, che per legge sono affidati al Consiglio universitario nazionale, purtroppo non sono stati sempre sufficienti a garantire una verifica sicura

degli atti concorsuali, anche a causa dell'eccezionale ampiezza del lavoro di revisione. Questa considerazione spinge i presentatori del seguente disegno di legge a precisare ed integrare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con altre in grado di consentire all'organo di autogoverno dell'università un controllo di legittimità più puntuale, senza per altro ledere il principio della discrezionalità del giudizio di merito delle commissioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Procedure di controllo degli atti idoneativi)

I singoli giudizi di idoneità espressi dalle commissioni a norma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono sottoposti a controllo di legittimità dal Consiglio universitario nazionale che nomina allo scopo commissioni istruttorie nel suo seno.

Al candidato dichiarato non idoneo deve essere notificato il giudizio espresso dalla commissione.

Egli ha facoltà di presentare per iscritto alla commissione istruttoria, entro quindici giorni dalla notifica, proprie controdeduzioni.

La commissione istruttoria accerta il rispetto della legge ed impartisce alla commissione giudicatrice le direttive per le eventuali modifiche degli atti.

La commissione giudicatrice deve provvedere nel termine perentorio di trenta giorni.

Art. 2.

(Approvazione degli atti)

Gli atti delle commissioni giudicatrici e le deliberazioni da esse adottate in sede di riesame nonchè le relazioni definitive delle commissioni istruttorie sono sottoposte alla approvazione del Consiglio universitario nazionale in seduta plenaria.

Qualora il Consiglio universitario nazionale verifichi che, in caso di riesame, la commissione non si sia adeguata alle direttive fissate, propone al Ministro della pubblica istruzione l'annullamento degli atti illegittimi.

Il Ministro, con proprio decreto, annulla gli atti e provvede alla nomina di una nuova commissione rinnovando le procedure previste dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.